

Azienda USL Toscana Sud – Est

ausltse - aoose

GEN/0035413/U del 21/02/2018



Oggetto: Risposta a prot. n. 207/2018 III/1/14” Chiarimenti su avviso obbligo di Assicurazione

In risposta alla Vs nota protocollo n. 207/2018 III/1/14 si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'art. 10 della L. n.24/2017 con il disposto di cui al comma 1 ha previsto in capo alle Strutture Sanitarie l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la Struttura, provvedendo alla stipula di idonea copertura assicurativa ovvero all'adozione di altre analoghe misure, anche a copertura della responsabilità civile del singolo operatore, ferma restando l'eventuale azione per responsabilità amministrativa per colpa grave.

Detto articolo con il disposto di cui al comma 3 sancisce, inoltre, in capo agli esercenti le professioni sanitarie, a qualunque titolo operanti nella struttura sanitaria pubblica, l'obbligo di stipulare adeguata polizza per colpa grave al fine di garantire efficacia alle eventuali azioni di responsabilità amministrativa il cui esercizio è rimesso alla Procura della Corte dei Conti.

Il comma 2 di detto articolo si riferisce, invece, agli esercenti le professioni sanitarie non operanti in strutture sanitarie pubbliche o private o comunque liberi professionisti, confermando l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, già per essi introdotto dalla precedente normativa in materia.

Da una prima lettura dei disposti di cui al comma 1 e 3 del medesimo articolo, stante anche il loro tenore letterale, sembrerebbe che gli obblighi di assicurazione dagli stessi richiamati debbano intendersi come vigenti a decorrere dalla entrata in vigore della legge.

Si rileva, tuttavia, che la questione dell'attualità o meno degli obblighi de quo e, in particolare, dell'obbligo di assicurazione per colpa grave è tutt'altro che pacifica.

Infatti, anche e soprattutto per le ragioni rappresentate nella Vostra nota, gli obblighi di assicurazione di cui all'art. 10 comma 1 e 3 potrebbero non intendersi come immediatamente applicabili alla luce di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 10 della L. n.24/2017.

Detto disposto normativo, nel rinviare a provvedimenti ministeriali la determinazione dei *“requisiti minimi delle polizze assicurative”* per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie e l'individuazione *“di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati”*,



DIRETTORE GENERALE

Dr. Enrico Desideri
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
tel. 0575 254102
fax. 0575 254105
enrico.desideri@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518
www.uslsudest.toscana.it
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

sembrerebbe d'altra parte collegare la vigenza dell'obbligo de quo alla emanazione dei predetti provvedimenti.

In ogni caso, a prescindere dal dibattito in questione, si precisa che l'avviso sull'obbligo di assicurazione per colpa grave inviato con nota prot. n. 5288 del 10 gennaio 2018 è stato emanato per richiamare l'attenzione sulla disposizione in esame al fine di sottolineare gli adempimenti introdotti dal legislatore a tutela di tutte le parti in gioco.

In ragione dei chiarimenti di cui sopra, al medesimo fine indicato nella Vostra nota e, quindi, al fine di *“mettere i professionisti in condizione di una scelta consapevole”*, si prega di rappresentare ai predetti di valutare, a prescindere della vigenza o meno dell'obbligo assicurativo in questione, l'opportunità di procedere ugualmente alla stipula di una polizza assicurativa per colpa grave, così trasferendo il rischio della responsabilità amministrativa in capo ad una Compagnia di Assicurazione.

Si ricorda, del resto, che gli esercenti la professione sanitaria già rispondono - e questo già prima dell'entrata in vigore della Legge n. 24/2017 - a titolo di responsabilità erariale

Cordiali saluti

II DIRETTORE GENERALE
Dr. Enrico Desideri

